SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 150**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 giugno 1990.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale, nel limite di un plafond rapportato al 20% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge «1760» e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la propria competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sensito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'Istituto istante a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il proprio decreto n. 442456 del 3 ottobre 1987, con il quale la sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia è stata autorizzata ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale;

Vista l'istanza avanzata dalla predetta sezione intesa ad ottenere l'autorizzazione all'aumento del citato plafond operativo;

Accertata l'idoneità della predetta sezione a svolgere la propria attività istituzionale nel più vasto ambito territoriale richiesto anche per importi più consistenti di quelli già consentiti;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

La sezione di credito agrario e peschereccio del Banco di Sicilia, ferma restando la competenza territoriale vigente per la medesima alla data del presente decreto, è autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 20% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2852

DECRETO 13 giugno 1990.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ad effettuare, nel Mezzogiorno, le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli «Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli istituti meridionali di credito speciale» per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operatività;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;

Vista l'istanza avanzata dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta Cassa ad effettuare le richiamate operazioni di credito agrario;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane è autorizzata ad effettuare le operazioni di

credito agro-industriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operatività dell'Istituto stesso e le norme in materia di competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2853

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio unico di inventario e di condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 dicembre 1988, 12 giugno e 10 ottobre 1989, e le successive integrazioni in data 5 gennaio, 8 giugno e 11 luglio 1989, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio unico di inventario e di condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere numeri 922853 e 922854 del 2 agosto 1989, n. 924558 del 13 dicembre 1989 e n. 020050 in data 8 gennaio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio unico di inventario e le condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante e crescente, con controassicurazione, per durate del differimento inferiori a cinque anni, da applicare a contratti collettivi - [tasso 0% - 9/S - (coll); tasso 3% - 9/N - (coll); tasso 4% - 9/R - (coll); tasso 0% - 9/C - (coll) della linea «Moneta Forte» e tasso 0% - 9/FP - (coll); tasso 0% - 9/FC - (coll) della linea «Fondo INA»];

2) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, per durate del differimento inferiori a cinque anni, da applicare a contratti collettivi - [tasso 0% - 9-u/S - (coll); tasso 3% - 9-u/N - (coll); tasso 4% - 9-u/R - (coll) della linea «Moneta Forte» e tasso 0% - 9-u/FP - (coll) della linea «Fondo INA»];

3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante e crescente, senza controassicurazione, per durate del differimento inferiori a cinque anni, da applicare a contratti collettivi - [tasso 0% - 8/S - (coll); tasso 3% - 8/N - (coll); tasso 4% - 8/R - (coll); tasso 0% - 8/C - (coll) della linea «Moneta Forte»];

4) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, senza controassicurazione, per durate del differimento inferiori a cinque anni, da applicare a contratti collettivi - [tasso 0% - 8-u/S - (coll); tasso 3% - 8-u/N - (coll); tasso 4% - 8-u/R - (coll) della linea «Moneta Forte»];

5) tassi di premio unico di inventario da utilizzare esclusivamente per la trasformazione dei contratti di assicurazione sulla vita in forma adeguabile e della linea Moneta Forte in tariffe della nuova linea Moneta Forte autorizzate con decreto ministeriale 28 aprile 1988:

3-u/N, 3-u/R, 2-u/N, 2-u/R, 9-u/N, 9-u/R, 8-u/S, 8-u/N, 8-u/R, 7-u/N, 7-u/R, 6-u/N, 6-u/R, 9-u/S, 9-u/FP e 5-u/FP.

Per le tariffe miste e vita intera della linea S, calcolate al tasso 0% l'Istituto dovrà adottare i tassi di premio unico puro nelle operazioni di trasformazione di cui al precedente punto 5);

6) condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilità delle tariffe individuali emesse nella forma temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità - individuate con i codici numeri 11, 11/S, 11/R, 11/G, 11/D, 11/CD, 29, 11-u, 11/D-u, 11CD-u, 29-u, 11 i, 11/Si, 11/Ri, 11/Gi, 11/Di, 29i, 11i-u, 11/Di-u e 29i-u, alle analoghe tariffe emesse in forma collettiva;

7) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un *bonus* speciale a favore del contraente di una sola polizza nei contratti emessi in tariffe 3/N, 3/S, 3/C, 3/R, 9/N, 9/S, 9/C, 9/R, 8/N, 8/S, 8/C, 8/R, 7/N, 7/S, 7/C, 7/R, 6/N, 6/S, 6/C, 6/R, 2/N, 2/S, 2/C e 2/R (linea tariffaria «Moneta Forte»), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

8) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un *bonus* speciale a favore del contraente di una sola polizza nei contratti emessi in tariffe 3/FP, 3/FC, 2/FP, 2/FC, 9/FP e 9/FC (linea tariffaria «Fondo INA»), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

9) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un *bonus* speciale a favore del contraente di una sola polizza nei contratti emessi in tariffe 3/EV e 3/EC (linea tariffaria «Fondo Valute Estere»), approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1989;

10) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un *bonus* speciale a favore del contraente di più polizze nei contratti emessi in tariffe 3/N, 3/S, 3/C, 3/R, 9/N, 9/S, 9/C, 9/R, 8/N, 8/S. 8/C, 8/R, 7/N, 7/S, 7/C, 7/R, 6/N, 6/S, 6/C, 6/R, 2/N, 2/S, 2/C e 2/R (linea tariffaria «Moneta Forte»), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

11) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un *bonus* speciale a favore del contraente di più polizze nei contratti emessi in tariffe 3/FP, 3/FC, 2/FP, 2/FC, 9/FP e 9/FC (linea tariffaria «Fondo INA»), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;.

12) condizioni speciali di polizza regolanti l'assegnazione di un *bonus* speciale a favore del contraente di più polizze nei contratti emessi in tariffe 3/EV e 3/EC (linea tariffaria «Fondo Valute Estere»), approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1989.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni dovrà applicare, oltre ai contratti emessi in epoca successiva alla data di emanazione del presente decreto, le condizioni speciali di polizza approvate al precedente art. 1, punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12), anche ai contratti già in portafoglio che, alla prima ricorrenza annuale successiva alla data del presente decreto, soddisfino i requisiti richiesti.

Il summenzionato Istituto è, inoltre, tenuto a ridurre i compensi provvigionali secondo prestabilite misure, per consentire l'attribuzione del richiamato *bonus* speciale, sulle quote di premio di primo anno o di adeguamento eccedente il limite di 2,5 milioni annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2855

DECRETO 7 giugno 1990.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 maggio 1989 dell'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, da utilizzare esclusivamente a favore dei propri dipendenti in forza di contratti collettivi nazionali di lavoro e/o di contratti integrativi aziendali;

Vista la lettera in data 26 luglio 1989, n. 922760, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, da utilizzare esclusivamente a favore dei propri dipendenti in forza di contratti collettivi nazionali di lavoro e/o di contratti integrativi aziendali, presentate dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa 175 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico puro, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2857

DECRETO 21 giugno 1990.

Autorizzazione alla S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione nonché approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 febbraio 1989 e le successive integrazioni e modificazioni in data 14 febbraio, 19 e 21 marzo 1990, con le quali la società S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 8 febbraio 1990, n. 020422, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990;

Viste le lettere in data 26 febbraio 1990, n. 020629 e 29 marzo 1990, n. 021120, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la I.F.R. - Istituti finanziari riuniti S.p.a., si è impegnata a non cedere a terzi il controllo della società S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

La società S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I — le assicurazioni sulla durata della vita umana — ed assicurativa del ramo V — le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La I.F.R. - Istituti finanziari riuniti S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, del pacchetto azionario di controllo della S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) regolamento della gestione interna per contratti individuali e per le operazioni di capitalizzazione in forma collettiva;

3) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

4) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

5) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto;

6) tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, e relative condizioni di applicazione e condizioni speciali;

7) tariffa temporanea per il caso di morte, a premio unico, e relative condizioni di applicazione e condizioni speciali;

8) tariffa di capitale differito, a premio annuo costante, con controassicurazione;

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 8);

10) condizioni regolanti le riduzioni di premio da applicare alla tariffa di cui al punto 8);

11) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al punto 5);

12) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo costante;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 12);

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione mista, a premio unico di inventario, da adottare per la rivalutazione della prestazione garantita nella tariffa di cui al punto 12);

17) tariffe di assicurazione di capitale differito, a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffe di assicurazione di capitale differito, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante e a premio rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

22) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

23) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

24) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione, per teste assicurate di sesso maschile e femminile, da applicare a contratti collettivi con differimento inferiore a 5 anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

25) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante e crescente, con controassicurazione, per teste assicurate di sesso maschile e femminile, da applicare a contratti collettivi con differimento inferiore a 5 anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

26) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

27) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente con diverse combinazioni di sesso per la testa primaria e la testa reversionaria (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

28) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale e al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

29) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale e al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente a pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo, per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (testa primaria maschile - testa reversionaria femminile) (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare, rispettivamente,alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 17);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare, rispettivamente,alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 18);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare, rispettivamente,alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui ai precedenti punti 19) e 25);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare, rispettivamente,alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui ai precedenti punti 20) e 24);

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 21);

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 22);

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 23);

42) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita d in forma mista, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

43) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita ed in forma mista, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

44) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita ed in forma mista, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

45) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazionein forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti *A* e *B*;

46) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 45), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

47) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 45), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

48) tariffa di assicurazione per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale ed a premio annuo costante limitato, comprensive delle relative condizioni di applicazione e dei coefficienti per il passaggio alle decrescenze sub-annuali;

49) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al punto 48), sia nel caso di decrescenze annuali che sub-annuali;

50) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un 1/n del capitale iniziale ed a premio unico, comprensiva delle relative condizioni di applicazione e di coefficienti per il passaggio alle decrescenze sub-annuali;

51) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al punto 50), sia nel caso di decrescenze annuali che sub-annuali;

52) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprensiva delle condizioni di applicazione e dei coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

53) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 52);

54) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico, comprensiva delle condizioni di applicazione e dei coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

55) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 54);

56) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

57) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 56);

58) tassi di frazionamento del premio annuo, da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

59) tassi di frazionamento del premio annuo, da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili.

In caso di decesso dell'assicurato, nelle forme per il caso di vita con controassicurazione di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La S.I.S. vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2856

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 giugno 1990, il decreto ministeriale 4 marzo 1989 limitatamente al numero d'ordine 7 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Erica a r.l.», con sede in Benevento, è stato revocato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 l'avv. Francesco P. Barone, nato a Roccalbegna (Grosseto) il 20 settembre 1932, domiciliato a Roma in via G. Antonelli, 47, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «IDI COOP» a r.l., con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 maggio 1983 in sostituzione del dott. Roberto Mastroeni.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 l'avv. Pietro Mori, nato a Roma il 9 aprile 1949 ed ivi residente in via del Corso n. 303, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa muratori stuccatori - C.M.S.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 15 settembre 1982 in sostituzione del dott. Roberto Mastroeni, revocato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 il rag. Caio Bongiovanni, nato a Siracusa il 3 dicembre 1931, con studio in via Chiossetto, 11, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alleanza cooperativa lombarda», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 agosto 1983 in sostituzione del rag. Vittorio Emanuele Oliva.

90A2861

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di S. M. Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

3) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - primo lotto in località Contrada Pantani; lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

4) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - primo lotto in località Contrada Pantani; lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

5) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - disinquinamento del golfo di Napoli - rete canali e collettori - nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

6) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta, comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova e Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/m/eip finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

8) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga da 36 a 42 mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga da 24 a 36 mesi;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

10) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

11) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

12) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

14) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina secondo lotto (Oliveto Citra - Calabritto) - art. 32 della legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

15) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni - 1° prog. 23/484a - 2° prog. 23/783a - 3° lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno; lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

16) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (primo lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanz. con fondi F10; lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:
decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede in Torino, stabilimento di Settimo Torinese (Torino) e filiali vendita nazionali:
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 15 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta) e filiali vendita nazionali:
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):
periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):
periodo: dal 2 novembre 1988 al 28 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Società pneumatici Pirelli* ora *S.p.a.*, con sede in Milano, e stabilimenti di: *a)* «Vettura» di Settimo Torinese (Torino); *b)* Unità commerciale di Settimo Torinese (Torino); *c)* «Veicoli industriali» di Settimo Torinese (Torino), Tivoli (Roma), unità commerciale di Catania, unità commerciale di Roma e Villafranca Tirrena (Messina):
periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):
periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Magliola Antonio & Figli*, con sede in Santhià (Vercelli), e stabilimento di Santhià (Vercelli):
periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):
periodo: dall'11 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 marzo 1988 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Siciltermica*, con sede in Giammoro (Messina) e stabilimenti di Giammoro (Messina) e Pace del Mela (Messina):
periodo: dal 4 maggio 1987 al 4 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985 dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Valastro carni*, con sede in Giardini Naxos (Messina) e stabilimento di Giardini Naxos (Messina):

periodo: dal 17 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Valastro carni*, con sede in Giardini Naxos (Messina) e stabilimento di Giardini Naxos (Messina):

periodo: dal 18 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Farnone 2*, con sede in Tortoreto (Teramo) e stabilimento di Tortoreto (Teramo):

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. Laterificio di Paglieta*, con sede in Paglieta (Chieti) e stabilimento di Paglieta (Chieti):

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 18 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Salerno poligrafica*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988 dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Salerno poligrafica*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Sicilmontaggi*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Sicilmontaggi*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Mobilificio Monaco*, con sede in Mosciano S. Angelo (Teramo) e stabilimento di Mosciano S. Angelo (Teramo):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Mobilificio Monaco*, con sede in Mosciano S. Angelo (Teramo) e stabilimento di Mosciano S. Angelo (Teramo):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta S.r.l. R.I.C. - *Realizzazioni industriali e civili*, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1989 al 31 marzo 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore di undici operai della S.a.s. I.G.C. - Giocattoli Max, occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:

12 ore settimanali per undici operai dall'11 dicembre 1989 al 29 aprile 1990;

20 ore settimanali per undici operai dal 30 aprile 1990 al 10 giugno 1990,

è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 9 dicembre 1989 al 10 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 in favore di ventiquattro lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Elli M. & R. di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990 è annullato il decreto ministeriale del 5 luglio 1989 nella parte relativa alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gargiulo di Caserta per il periodo dal 5 novembre 1987 al 23 marzo 1988.

90A2860

MINISTERO DEL TESORO

N. 119

Corso dei cambi del 20 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,700	1230,700	1231,10	1230,700	1230,700	1230,700	1231,110	1230,700	1230,700	—
E.C.U.	1514,100	1514,100	1514 —	1514,100	1514,100	1514,100	1514,200	1514,100	1514,100	—
Marco tedesco	733,320	733,320	733,25	733,320	733,320	733,320	733,320	733,320	733,320	—
Franco francese	218,190	218,190	218,20	218,190	218,190	218,190	218,190	218,190	218,190	—
Lira sterlina	2118 —	2118 —	2115 —	2118 —	2118 —	2118 —	2118,650	2118 —	2118 —	—
Fiorino olandese	651,960	651,960	652,15	651,960	651,960	651,960	652,010	651,960	651,960	—
Franco belga	35,707	35,707	35,75	35,707	35,707	35,707	35,705	35,707	35,707	—
Peseta spagnola	11,903	11,903	11,92	11,903	11,903	11,903	11,903	11,903	11,903	—
Corona danese	192,980	192,980	193,25	192,980	192,980	192,980	192,970	192,980	192,980	—
Lira irlandese	1966,800	1966,800	1966 —	1966,800	1966,800	1966,800	1966,900	1966,800	1966,800	—
Dracma greca	7,497	7,497	7,50	7,497	7,497	7,497	7,494	7,497	7,497	—
Escudo portoghese	8,367	8,367	8,36	8,367	8,367	8,367	8,368	8,367	8,367	—
Dollaro canadese	1050,30	1050,30	1051 —	1050,30	1050,30	1050,30	1049,600	1050,30	1050,30	—
Yen giapponese	7,989	7,989	7,99	7,989	7,989	7,989	7,990	7,989	7,989	—
Franco svizzero	869,920	869,920	871 —	869,920	869,920	869,920	869,950	869,920	869,920	—
Scellino austriaco	104,279	104,279	104,30	104,279	104,279	104,279	104,262	104,279	104,279	—
Corona norvegese	190,710	190,710	190,75	190,710	190,710	190,710	190,710	190,710	190,710	—
Corona svedese	202,790	202,790	203 —	202,790	202,790	202,790	202,800	202,790	202,790	—
Marco finlandese	311,450	311,450	311,50	311,450	311,450	311,450	311,590	311,450	311,450	—
Dollaro australiano	963,850	963,850	964 —	963,850	963,850	963,850	964 —	963,850	963,850	—

Media dei titoli del 20 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,500
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,700
» » » 22- 6-1987/91	94,750
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	80,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,600
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,425
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	101,075
» » » » 18-12-1985/90	100,675
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 6-1984/91	101 —
» » » »	1- 7-1984/91	100,775
» » » »	1- 8-1984/91	100,350
» » » »	1- 9-1984/91	100,300
» » » »	1-10-1984/91	100,575
» » » »	1-11-1984/91	100,700
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,675
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100,250
» » » »	19- 5-1986/92	100,175
» » » »	20- 7-1987/92	99,975
» » » »	19- 8-1987/92	99,575
» » » »	1-11-1987/92	99,475
» » » »	1-12-1987/92	99,850
» » » »	1- 1-1988/93	99,625
» » » »	1- 2-1988/93	99,150
» » » »	1- 3-1988/93	99,050
» » » »	1- 4-1988/93	99,025
» » » »	1- 5-1988/93	99,900
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,150
» » » »	1- 8-1988/93	99,950
» » » »	19- 8-1986/93	97,700
» » » »	1- 9-1988/93	99,375
» » » »	18- 9-1986/93	97,600
» » » »	1-10-1988/93	99,675
» » » »	20-10-1986/93	97,700
» » » »	1-11-1988/93	99,825
» » » »	18-11-1986/93	97,850
» » » »	19-12-1986/93	98,675
» » » »	1- 1-1989/94	99,900
» » » »	1- 2-1989/94	99,275
» » » »	1- 3-1989/94	99,025
» » » »	15- 3-1989/94	98,925
» » » »	1- 4-1989/94	99,075
» » » »	1- 9-1988/94	98,700
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1-11-1988/94	99 —
» » » »	1- 2-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1985/95	96,975
» » » »	1- 4-1985/95	96,750
» » » »	1- 5-1985/95	96,975
» » » »	1- 6-1985/95	97,875
» » » »	1- 7-1985/95	98,100
» » » »	1- 8-1985/95	96,500
» » » »	1- 9-1985/95	96,075
» » » »	1-10-1985/95	96,425
» » » »	1-11-1985/95	97,075
» » » »	1-12-1985/95	97,250
» » » »	1- 1-1986/96	97,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,425
» » » »	1- 3-1986/96	97,350
» » » »	1- 4-1986/96	97,475
» » » »	1- 5-1986/96	97,775
» » » »	1- 6-1986/96	98,575
» » » »	1- 7-1986/96	97,875
» » » »	1- 8-1986/96	95,825
» » » »	1- 9-1986/96	95,775
» » » »	1-10-1986/96	94,675
» » » »	1-11-1986/96	95,075
» » » »	1-12-1986/96	95,800
» » » »	1- 1-1987/97	95,950
» » » »	1- 2-1987/97	95,950
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	95,950
» » » »	1- 4-1987/97	95,825
» » » »	1- 5-1987/97	96,025
» » » »	1- 6-1987/97	97,200
» » » »	1- 7-1987/97	96 —
» » » »	1- 8-1987/97	95,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 7-1990	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,825
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,750
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,750
» » »	9,25%	1-10-1990	99,450
» » »	11,50%	1-10-1990	99,825
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,825
» » »	9,25%	1-11-1990	99,400
» » »	9,25%	1-12-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	99,375
» » »	11,50%	1-12-1991	99,400
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,925
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	98 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,450
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,550
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,050
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,925
» » »	12,50%	1-10-1993	98,825
» » »	12,50%	1-11-1993	99,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,200
» » »	12,50%	17-11-1993	99,100
» » »	12,50%	1-12-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99.875
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100.600
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,350
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,075
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,875
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,925
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,125
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90.800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96.325
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90.675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	90.800
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96.975
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20060

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 4 giugno 1990 concernente: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 1933/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.- n. 137 del 14 giugno 1990).

Nell'allegato *A* all'ordinanza citata in epigrafe concernente l'elenco delle opere da eseguire nella regione Piemonte, alla pag. 43, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero 52) riportante il Consorzio pinerolese ACEA, nella colonna relativa al costo presumibile dell'opera, dove è scritto: «*35*», si legga: «*350*».

90A2862

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*